



**Comune di Pesaro**

# **Regolamento Imposta di soggiorno**

**Approvato con delibera di C.C. n° 23 del 05/03/2012  
Modificato con delibera di C.C. n° 20 del 11/03/2013  
Modificato con delibera di C.C. n° 29 del 10/03/2014  
Modificato con delibera di C.C. n° 135 del 09/12/2014  
Modificato con delibera di C.C. n° 33 del 27/03/2017  
Modificato con delibera di C.C. n° 179 del 20/12/2019**

## INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetti passivi
- Articolo 4 – Misura dell'imposta
- Articolo 5 - Esenzioni
- Articolo 6 - Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 8 – Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Articolo 9 – Sanzioni
- Articolo 10 – Riscossione coattiva
- Articolo 11 – Rimborsi
- Articolo 12 – Contenzioso
- Articolo 12 Bis – Funzionario responsabile dell'imposta
- Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pesaro, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza tra gli interventi in materia di turismo è compreso almeno uno dei seguenti:
  - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli art. 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
  - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi eco sostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
  - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
  - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazioni per i turisti;
  - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione ed altri enti locali;
  - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
  - g) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
  - h) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
- 2 bis Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pesaro, come definito dalla Legge Regionale n.9 del 11 luglio 2006 e ss.mm.ii. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolta non in forma imprenditoriale. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definiti dall'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla Legge n.96 del 21/06/2017;
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 giugno 2012 (in ogni caso decorsi almeno 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento).
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pesaro, fino ad un massimo di:
  - a) 7 (sette) pernottamenti nell'anno solare nella stessa struttura alberghiera, anche se non consecutivi;
  - b) 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi nell'anno solare per tutte le altre strutture ricettive.
5. L'imposta non è dovuta quando l'importo sia inferiore a 50 centesimi.

## **Articolo 3**

### **Soggetti passivi**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente art.2;

2. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Pesaro.

#### **Articolo 4 Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge.
3. Il Comune di Pesaro, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

#### **Articolo 5 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - c) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e il loro accompagnatore;
  - d) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  - f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
  - g) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica e gli studenti/partecipanti presenti sul territorio comunale per qualsiasi tipologia di stage formativo a prescindere dall'età dei partecipanti e per il periodo 1° ottobre – 31 maggio;
  - h) gli atleti che partecipano a manifestazioni sportive fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità dell'accompagnatore.
4. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera g), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte degli interessati, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/referenti, il periodo di riferimento, l'indicazione dell'Istituto scolastico, l'indicazione del soggetto pubblico o privato organizzatore dello stage formativo.
5. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera h) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'ente di promozione o federazione sportiva di appartenenza, di una attestazione contenente le generalità degli atleti, il periodo di riferimento, nonché il nome dell'evento sportivo di partecipazione.

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;
2. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Pesaro, può essere assolta in misura forfettaria, da determinare all'interno della delibera di fissazione delle tariffe, dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In questo caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pesaro sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori hanno altresì l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
4. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.
5. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione sul sito istituzionale, ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
- 5 bis. Per l'invio e la gestione/elaborazione delle dichiarazioni, nonché per comunicare gli estremi dei versamenti trimestrali, il Comune di Pesaro rende disponibili alle strutture ricettive apposito portale web;
6. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso rilasciandone quietanza.
7. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Pesaro delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
  - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
  - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate;
  - c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa in materia.
8. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.
9. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni, ecc.) ai sensi di legge.
10. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Comune di Pesaro, ai sensi dell'art. 93 del Dlgs. n.267/2000, il conto della gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (mod.21).

## **Articolo 8**

### **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo di cui all'art. 3, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per ogni altra violazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Ente ai sensi del presente regolamento per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a euro quindici.

## **Articolo 12**

## **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

### **Articolo 12-bis Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Al Funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa all'imposta.

### **Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.